



Regione Molise

DECRETO n. 26

OGGETTO: Piano di profilassi, di risanamento e di controllo della tubercolosi bovina e bufalina e della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. Prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della Regione per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE
della Giunta Regionale

VISTA la legge 9.6.64, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e Brucellosi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il D.M. 2.7.92, n. 453 "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini" e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il D.M. 27.8.94, n. 651 recante "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini" e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il D.M. 15.12.95, n. 592 recante "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini" e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il D.L.vo 22.5.1999, n. 196 concernente l'attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

CONSIDERATO che la Commissione Europea approva e finanzia di anno in anno i piani di eradicazione presentati dall'Italia relativi alle seguenti materie: Tubercolosi bovina, Leucosi bovina, Brucellosi bovina e Brucellosi ovi-caprina;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO il D.L.vo 30.12.1992, n. 502;

VISTA la L.R. 12.1.81, n. 4;

VISTA la L.R. 5.9.84, n. 24;

VISTA la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R., così come modificata dalla L.R. 26.11.2008, n. 34;



Regione Molise

VISTO l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007, relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

VISTO il Piano Sanitario Regionale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 190 del 9.7.2008 e approvato dalla L.R. 26.11.2008, n. 34;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 1° febbraio 2011 recante: "*Piano di controllo regionale pluriennale integrato – Manuale Operativo per le attività Pianificate in Sanità animale*";

VISTO il proprio precedente decreto n. 137 del 22 maggio 2006;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 135 del 20 maggio 2011;

RICONOSCIUTA la necessità di proseguire nell'anno 2012 l'azione di profilassi, risanamento e controllo degli allevamenti bovini e bufalini dalla Tuberculosis e Brucellosi e del controllo degli allevamenti ovi-caprini dalla Brucellosi;

DECRETA

Art. 1 Le operazioni di profilassi, risanamento e controllo dalla tubercolosi bovina e bufalina e dalla brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina saranno proseguite in forma obbligatoria in tutti gli allevamenti della regione anche nell'anno 2012.

Art. 2 Le operazioni di profilassi, risanamento e controllo devono essere eseguite a cura dei Servizi Veterinari delle ex AA.SS.LL., in conformità delle norme contenute nelle leggi e decreti relativi. Per quanto attiene le operazioni di risanamento della brucellosi bovina e bufalina, *limitatamente alla sola provincia di Campobasso, U.I. ai sensi della normativa Comunitaria*, si applicano le deroghe di cui all'allegato A punto II/2 let. a del D.Lvo n. 196/99, che prevedono la possibilità di ridurre ad una sola prova sierologica annuale i controlli di routine per la brucellosi bovina e bufalina negli allevamenti della regione.

Art. 3 Le operazioni di cui al precedente articolo 2) rientrano nei livelli essenziali di assistenza di cui al richiamato D.P.C.M. e impegnano il Direttore Generale dell' A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL. e i Direttori dei Servizi Veterinari – U.O.C. Sanità Animale – delle ex AA.SS.LL. a perseguire gli obiettivi sanitari e di profilassi di cui alle leggi citate in premessa, rientranti negli obiettivi del Piano Sanitario Regionale di cui in premessa e nel caso specifico:

- a) a confermare alla regione Molise, la qualifica di territorio di regione Ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina ai sensi della normativa Comunitaria;
- b) a confermare alla provincia di Campobasso, la qualifica di territorio di provincia Ufficialmente indenne da brucellosi bovina ai sensi della normativa Comunitaria;
- c) al raggiungimento di analogo obiettivo anche per il territorio della provincia di Isernia ai sensi dalle normative Comunitarie, con l'obbligo, nel corso del corrente anno, di rientrare



Regione Molise

nei parametri quinquennali necessari per l'ottenimento della qualifica secondo quanto più esplicitamente riportato all'allegato 1) lettera B del presente decreto;

- d) al raggiungimento della qualifica, per l'intero territorio regionale, entro i termini stabiliti dalle normative Comunitarie, di regione Ufficialmente Indenne da Tuberculosis bovina e bufalina, con l'obbligo, anche nel corso del corrente anno, di confermare i risultati già ottenuti negli anni precedenti, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo, di rientrare nei parametri dei sei anni occorrenti per l'ottenimento della qualifica secondo quanto più esplicitamente riportato all'allegato 1) lettera A del presente decreto;

Art. 4 Il Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, sulla base del monitoraggio dell'andamento della malattia, può revocare in qualunque momento la possibilità di deroga di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora la percentuale degli allevamenti infetti in provincia di Campobasso dovesse superare l'1% (uno per cento).

Art. 5 Ai fini di un più razionale ed efficiente utilizzo del personale veterinario dipendente, e ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Rientro citato in premessa, *il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL., i Direttori dei Servizi Veterinari – U.O.C. Sanità Animale – delle ex AA.SS.LL. provvederanno con idonee disposizioni a far fronte ad eventuali situazioni di carenza di personale veterinario in determinate aree territoriali, facendo ricorso all'istituto della mobilità interna tra il personale dei Servizi Veterinari delle ex AA.SS.LL.* Qualora dopo aver applicato detto istituto dovessero perdurare situazioni di carenza di personale, si potrà fare ricorso all'operato di veterinari liberi professionisti.

Art. 6 Il Direttore Generale dell'A.S.Re.M., i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ex AA.SS.LL., i Direttori dei Servizi Veterinari – U.O.C. Sanità Animale – delle ex AA.SS.LL. e gli Agenti tutti della Forza Pubblica, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e della attuazione delle misure di Polizia Veterinaria che vi sono connesse.

Art. 7 I contravventori al presente decreto saranno puniti a termine di legge.

Art. 8 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, li **8 FEB. 2012**

IL PRESIDENTE
A. Michele Iorio



Regione Molise

ALLEGATO 1)

AL DECRETO N. 26 DEL 8 FEB. 2012

Lettera A)

Tubercolosi bovina e bufalina

Per il conseguimento della qualifica di territorio Ufficialmente indenne da TBC bovina e bufalina deve essere soddisfatta la sommatoria dei parametri che di seguito si riassumono:

- (a) *la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che sono stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0.1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi sei anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi sei anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;*
- (b) *esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97;*
- (c) *tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un'ispezione ufficiale post mortem;*
- (d) *sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.*

Lettera B)

Brucellosi bovina e bufalina

Per il conseguimento della qualifica di territorio Ufficialmente indenne e da BRC bovina e bufalina deve essere soddisfatta la sommatoria dei parametri che di seguito si riassumono:

- (a) *da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio B.abortus e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno;*
- (b) *esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97, e*
- (c) *i casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'autorità competente.*